

Ist. n. 1 dep. 22/04/2024  
Sent. n. 31/2024 pubbl. il 06/05/2024  
Rep. n. 33/2024 del 06/05/2024

39/24 p.u.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MANTOVA  
Ufficio Procedure Concorsuali

Liquidazione  
Controllata  
n. 17/24 Citino Tania  
n. 18/24 Comin Stefano

Il Tribunale di Mantova, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Andrea Gibelli	Presidente
dott. Mauro Bernardi	Giudice Rel. Est.
dott. Francesca Arrigoni	Giudice

nel giudizio n. 39/24 p.u. per la dichiarazione di liquidazione controllata promosso da **COMIN STEFANO** (C.F.: CMNSFN66R18L020P) e da **CITINO TANIA** (C.F.: CTNTNA71T45G220Q), assistiti dall'avv. MARCELLA BERTONI con studio in Largo Martiri della Libertà, 3- GONZAGA;

RICORRENTI

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

**Oggetto:** dichiarazione di liquidazione controllata.

- Letto il ricorso n. 39/24 p.u. concernente la procedura di sovraindebitamento mediante liquidazione controllata proposto da:



**COMIN STEFANO** (nato a Suzzara il 18-10-1966 e residente in Motteggiana, Strada Belvedere, 65; C.F.: CMNSFN66R18L020P) e da **CITINO TANIA** (nata a Paderno Dugnano il 5-12-1971 e residente in Motteggiana, Strada Belvedere, 65; C.F.: CTNTNA71T45G220Q), ai sensi degli artt. 65, 66 e 268 e segg. CCI;

- ritenuta la propria competenza territoriale atteso che gli istanti risiedono nell'ambito del circondario del Tribunale di Mantova;
- osservato che non sono state presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI;
- esaminata la documentazione allegata;
- ritenuto che, trattandosi di domanda formulata dai debitori e in mancanza di specifici contraddittori, non occorre fissare udienza di comparizione delle parti (cfr. Trib. Mantova 9-2-2023; Trib. Verona 20-9-2022);
- osservato che ricorrono le condizioni di cui all'art. 66 CCI essendo COMIN STEFANO e CITINO TANIA coniugi conviventi insieme ai figli maggiorenni Comin Diego e Comin Monia;
- rilevato che i debitori rientrano fra i soggetti di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) del CCI come prescritto dall'art. 65 CCI, essendo COMIN STEFANO dal 2013 titolare di pensione di invalidità (che costituisce il suo unico reddito) e CITINO TANIA lavoratrice dipendente dal 2012;
- osservato che gli istanti versano in una situazione di sovraindebitamento come emerge, dalla complessiva entità dei debiti riportata a pag. 2 e segg. del ricorso nonché dalla relazione redatta dal gestore della crisi dott. Russo Rosa senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte;
- osservato che è pendente la procedura esecutiva immobiliare n. 122/22;
- ritenuto che anche gli automezzi di proprietà di Comin Stefano (Fiat Iveco targato BF175SV) e di Citino Tania (Fiat Punto targata FA033WA e Dacia Sendero targata



DZ308ZB) sono compresi nel patrimonio da liquidare non rientrando tra i beni esclusi ai sensi dell'art. 268 CCI, salva eventuale autorizzazione all'uso temporaneo;

- ritenuto che spetti al giudice delegato stabilire con successivo decreto, come previsto dall'art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito di cui i debitori sono titolari sia necessaria al mantenimento dei medesimi e del nucleo familiare e, quindi, esclusa dalla liquidazione;

- ritenuto che, stante il richiamo operato dall'art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all'art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo ai debitori;

- rilevato che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCI, non possono essere iniziate o proseguite le azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella liquidazione;

- precisato che il credito professionale dell'avv. Bertoni Marcella va considerato come privilegiato ma non predefinito posto che, se pure deve ritenersi consentito che il debitore nel presentare la domanda di ammissione alla procedura di sovraindebitamento si avvalga dell'assistenza tecnica affinché sia pienamente garantito il diritto di difesa, nondimeno l'art. 268 co. 1 CCI stabilisce che la domanda possa essere presentata personalmente dal debitore con l'assistenza dell'OCC (che in tale veste ha sottoscritto il ricorso) e, inoltre, che il credito in questione non rientra fra quelli di cui all'art. 6 CCI, conseguendone che la predetta professionista dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo (cfr. Trib. Savona 20-2-2024; Trib. Genova 10-11-2023; Trib. Pordenone 30-10-2023; Trib. Torino 3-8-2023; Trib. Ascoli Piceno 13-7-2023; Trib. Arezzo 26-10-2022);

- considerato che il liquidatore (il cui compenso va liquidato dal giudice ai sensi dell'art. 275 CCI) va nominato nella persona dell'OCC ai sensi dell'art. 270 co. 2 CCI;



**P.Q.M.**

- visto l'art. 270 CCI così provvede:
- dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di COMIN STEFANO (nato a Suzzara il 18-10-1966; C.F.: CMNSFN66R18L020P) e da CITINO TANIA (nata a Paderno Dugnano il 5-12-1971; C.F.: CTNTNA71T45G220Q), entrambi residenti in Motteggiana, Strada Belvedere, 65;
- designa quale Giudice Delegato il dott. Mauro Pietro Bernardi;
- nomina liquidatore la dott. Russo Rosa (C.F.: RSSRSO78E55L020S) con studio in Suzzara, Viale Zonta, 47;
- dispone che il liquidatore:
  - a) proceda alla redazione immediata dell'inventario e alla redazione dell'elenco dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art. 272 CCI;
  - b) provveda alla formazione dei singoli stati passivi delle persone fisiche ex artt. 66 co. 3 e 273 CCI;
  - c) rediga il programma di liquidazione ex art. 272 CCI, depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno allegando il conto della gestione e l'estratto del conto corrente della procedura e, inoltre, terminata l'esecuzione, predisponga il rendiconto;
  - d) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori (se non già depositati con il ricorso);
  - e) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI, avvertendosi che le comunicazioni nel corso della procedura verranno effettuate nelle forme di cui all'art. 10 CCI;
  - f) ordina ai debitori di provvedere immediatamente alla consegna o al rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al liquidatore, con esclusione dei cespiti di cui all'art. 268 co. 4 CCI;



g) dispone che il liquidatore notifici la sentenza ai debitori ex art. 270 co. 4 CCI, dandone comunicazione mediante deposito nel fascicolo telematico ed effettui immediatamente l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Mantova per il periodo di giorni trenta;

h) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore;

i) stabilisce che il liquidatore, in prossimità del decorso di tre anni dalla apertura della procedura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prendere posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e, valutate le eventuali osservazioni formulate dai creditori, rediga una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;

l) ordina al liquidatore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso i competenti uffici ove i debitori siano proprietari di beni immobili o mobili registrati;

m) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza alla Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari di questo Tribunale per l'inserimento nel fascicolo n. 122/22.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni ai debitori e al liquidatore

Mantova, 2 maggio 2024.

Il Presidente

Il Giudice Est.



Ist. n. 1 dep. 22/04/2024  
Sent. n. 31/2024 pubbl. il 06/05/2024  
Rep. n. 33/2024 del 06/05/2024

dott. Andrea Gibelli

dott. Mauro P. Bernardi

TRIBUNALE DI MANTOVA  
Depositato in cartella telematicamente  
6 MAG. 2024

Firmato Da: BERNARDI MAURO PIETRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 7ad63db25da3d8a  
Firmato Da: MALAGHINI MANUELA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2bbc5485535bc89  
Firmato Da: GIBELLI ANDREA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 58f94889dc606c9b8409f0b6d76cc5e3

